

Documento sulla politica di verifica e gestione delle situazioni di incompatibilità

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI – A.C.L.I.

Associazione di promozione sociale
Ente di Terzo Settore



Approvato dal Consiglio Nazionale 12 Aprile 2019

SOMMARIO

1. PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	
2. LE ACLI: CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVE GENERALI	
3. DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI	
4. IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA': 4.1 INCOMPATIBILITA' ESTERNE 4.2 INCOMPATIBILITA INTERNE	
5. IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE DI CONFLITTO DI INTERESSE	
6. IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITA'	
7. LE ATTIVITA' DI GESTIONE IN CAPO ALLA SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI	
8. LE ATTIVITA' DI GESTIONE IN CAPO AL DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ASSOCIATIVO	
APPENDICE 1 – I MODELLI DI AUTOCERTIFICAZIONE MOD. A – Conflitto di interessi degli Amministratori e delle figure apicali Mod. B - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (<i>incompatibilità e onorabilità</i>)	
APPENDICE 2 – TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' TAB. A – tabella riepilogativa delle incompatibilità esterne TAB. B – tabella riepilogativa delle incompatibilità interne: cariche sociali TAB. C – tabella riepilogativa delle incompatibilità interne: lavoratori e collaboratori	

1. Premessa ed obiettivi del Documento

Il presente Documento ha lo scopo di definire la politica di verifica e gestione delle situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse o di assenza di requisiti di onorabilità che abbiano ad interessare i componenti degli Organismi delle Acli (di seguito, anche: Ente) in sede di accettazione della carica o in corso di mandato.

Nella specie, il Documento intende individuare e descrivere le attività da porre in essere per la prevenzione di fenomeni o per la verifica di situazioni che possano determinare l'adozione di comportamenti vulnerati nell'imparzialità o comunque non in linea con obiettivi e missione dell'Ente.

Il Documento ha altresì lo scopo di evidenziare le azioni che gli Organismi posti a presidio della procedura – come individuati nella delibera della Presidenza nazionale del 5 settembre 2017 (v. infra, prgg. 5 e 6) - sono tenuti ad intraprendere per l'assolvimento delle funzioni di vigilanza, sia esplicitate in modalità autonoma, sia adottate in veste referente, ovvero a supporto di altro Organo statutario.

Infine, il Documento si propone di chiarire le misure di reazione da adottare, salvo le *misure afflittive* definite in sede statutaria, che conseguano al verificarsi della situazione di incompatibilità e/o all'inadempimento dell'interessato negli ulteriori ambiti di interesse del Documento.

2. Le Acli: caratteristiche istituzionali ed organizzative generali

Le Acli sono giuridicamente inquadrare nel novero delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche, di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile.

Sono *Associazione di promozione sociale*, iscritta al n. 46 del Registro nazionale della promozione sociale tenuto a cura della Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché *Ente di Terzo Settore* ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 35 e 101 del recente decreto n. 117/2017 (cosiddetto "Codice del terzo settore")¹.

L'assetto istituzionale è fondato su un modello di *governance* di tipo democratico, che si esprime attraverso una filiera territoriale a presidio geografico scalare (cfr., *infra*)

Circa la *mission* ed il modello organizzativo strumentale, occorre schematicamente ricordare che:

¹ Ai fini della trasmigrazione dei registri attuali della promozione sociale nell'ambito del Registro unico del Terzo settore è d'uopo precisare che il decreto 117 cit. prevede che gli uffici amministrativi preposti provvedano, entro 180 giorni dall'inizio dell'operatività del Registro, "a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione" (art. 54, comma 2, decreto 117)

- le Associazioni Cristiane Lavoratori *“promuovono solidarietà e responsabilità”*² associando *“lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità che ne condividano le finalità e ne sottoscrivano il Patto associativo”*³ ;
 - alle ACLI aderiscono *“associazioni che si riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla realizzazione delle attività.”*⁴

Quanto alla traduzione del modello secondo il criterio geografico, le Acli privilegiano un approccio che valorizza *“le specificità territoriali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e solidale”*⁵. Sono pertanto organizzate attraverso Strutture dislocate sul Territorio, autogenerate dalla libera adesione al Movimento aclista e, coerentemente, dotate di autonomia giuridica e patrimoniale⁶. Alle Strutture locali di base (così come alle strutture zonali e alle aree metropolitane) si affiancano, per i livelli di competenza, le realtà associative di ordine provinciale, regionale e nazionale.⁷

Occorre altresì sottolineare, per le finalità e gli ambiti di iniziativa del presente Documento, che le Acli promuovono e sviluppano la propria missione attraverso una pluralità ulteriore di azioni e strumenti, sia di natura associativa (Associazioni specifiche e professionali), sia di estrazione imprenditivo-sociale, nei campi⁸:

- del patrocinio e della tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale (Patronato Acli);
- delle politiche del lavoro in relazione a formazione ed orientamento professionale (ENAIIP ed enti regionali ad esso associati);
- dell’assistenza e tutela fiscale dei lavoratori e dei cittadini (CAF Acli);
- delle *“molteplici attività inerenti le soggettività sociali, il volontariato, le cooperative, la cooperazione internazionale, il consumo responsabile, il mondo rurale e agricolo, il lavoro di cura, l’ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazioni ed iniziative specifiche decise dal Consiglio Nazionale”*.⁹

3. Disposizioni di riferimento in materia di incompatibilità e conflitti

Circa il quadro delle disposizioni di riferimento in materia di incompatibilità e conflitti, occorre distinguere le norme ad eziologia legale (disposizioni di legge, atti aventi forza di legge o regolamenti normativi) da quelle autogenerate dall’Ente (discipline interne).

oooooooooooooooooooo

Fonti esterne: disposizioni di legge, atti aventi forza di legge, regolamenti normativi. Nell’ambito delle disposizioni generali dedicate alle associazioni, il recente decreto legislativo 3 luglio 2017 n.

² art. 2, comma 1, Statuto approvato dal 25° Congresso Nazionale

³ art. 2, comma 2, Statuto *cit.*

⁴ art. 2, comma 3, Statuto *cit.*

⁵ art. 7, comma 1, Statuto *cit.*

⁶ cfr. art. 61, Statuto *cit.*

⁷ cfr. art. 7, comma 3, Statuto *cit.*

⁸ cfr. art. 3, comma 3, e artt. 31,35,36,37, 38 Statuto *cit.*

⁹ art. 3, comma 5, lett d), Statuto *cit.*

117 (cosiddetto “Codice del Terzo settore”) prevede, in capo agli amministratori, l’applicazione delle condizioni di cui all’art. 2382¹⁰ c.c. e disciplina, altresì, la possibilità che gli statuti subordinino “*l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore...omissis...*” (cfr art. 26. D.lgs. cit.).

Il successivo art. 27 dispone che “*al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile*”, con conseguente possibilità di annullamento delle delibere viziate¹¹.

La disciplina sopra richiamata potrà subire assestamenti di contenuto presso realtà associative articolate come le ACLI, in conseguenza dei margini di discrezionalità attribuiti dal legislatore alle *Reti associative nazionali*¹² in materia di definizione degli ordinamenti interni, ivi inclusa la disciplina di struttura, composizione e funzionamento della *governance*, fermo il rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza tra associati, nonché di libera elettività delle cariche sociali.¹³

Modelli di statuto *standard* applicabili ai diversi livelli associativi, predisposti dalle Reti nazionali e validati dal Ministero del lavoro, consentiranno l’iscrizione al Registro unico del Terzo settore delle associazioni aderenti, a seguito di semplice verifica formale della documentazione.

Il decreto 117 *cit.* stabilisce che gli adeguamenti statutari alle disposizioni ivi previste siano realizzati entro il 3 agosto 2019.

Le richiamate previsioni del decreto si collocano quale scenario di riferimento prossimo dell’evoluzione normativa in ordine ai profili di interesse del Documento, oltre a rappresentare, sul piano sostanziale, naturale completamento delle esigenze di trasparenza ed integrità che devono qualificare le figure istituzionali degli Enti non profit e connotare i loro rapporti con gli Enti stessi. Per tali ragioni costituiscono, secondo quanto deliberato dalla Presidenza nazionale nella seduta del 4 Aprile 2019 (cfr, *infra*) obiettivi di riferimento per la definizione della procedura di controllo interno qui delineata.

Resta inteso che le modifiche strutturali (o comunque ulteriori) all’ordinamento interno delle ACLI conseguenti agli adeguamenti richiesti dalla recente normativa, andranno tempestivamente attenzionate per la valutazione ed implementazione di coerenti revisioni della procedura.

oooooooooooooooo

¹⁰ “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi” (art.2382 c.c.)

¹¹ “I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora la cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’articolo 2477 (sindaco e revisore legale dei conti, ndr). In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.” (art. 2475 Ter c.c.)

¹² “Sono Reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano resenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b)” (art. 41, c. 2, d.lgs. 117 cit.)

¹³ “Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l’ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali” (art. 41, c. 7, d.lgs. 117 cit.)

Discipline interne. Costituiscono fonti di normazione interna ai fini del presente Documento:

- lo Statuto delle Acli
- la delibera di Presidenza nazionale del 5 settembre 2017
- la delibera di Presidenza delle Acli del 11 Aprile 2019

Statuto

Lo Statuto delle Acli individua due classi di situazioni/condizioni (interne ed esterne all'Ente) cui ricondurre il rischio di avveramento dell'esercizio non imparziale delle funzioni.

Si tratta di circostanze e profili alla cui sussistenza il disciplinare attribuisce valore di presunzione assoluta di confliggenza tra l'interesse dell'Ente e gli interessi particolari, così da dar luogo *ab origine* ad un'inconciliabilità non temperabile, e pertanto all'impedimento insanabile proprio delle situazioni di incompatibilità.

Le disposizioni che disciplinano la materia si collocano come segue:

- a. incompatibilità con ruoli e funzioni esterni all'Ente: artt. 43, 44, 45, 46 e 47 dello Statuto;
- b. incompatibilità con ruoli e funzioni interni all'Ente, anche in eventuale riferimento ad attività presso soggetti strumentali o comunque promossi dalle ACLI: art. 48 e art. 50 comma 1, lett. a) dello Statuto.

Delibera di Presidenza nazionale del 5 settembre 2017.

Nella sessione di lavoro del 5 settembre 2017 la Presidenza Nazionale delle ACLI ha deliberato:

- "a. di investire la Segreteria Generale - anche al fine di supportare gli organi statutari di controllo e verifica come il Collegio di Garanzia e il Collegio dei Probiviri - a provvedere all'elaborazione di idonea procedura di controllo interno atta a monitorare la sussistenza e permanenza dei requisiti normativi (interni e legali) richiesti ai componenti gli Organismi delle Acli, ad ogni livello, per l'accettazione/continuazione del mandato;*
- b. di delegare il dipartimento Sviluppo associativo, in quanto tale, a realizzare le attività di controllo interno con riguardo ai componenti gli Organismi delle strutture territoriali;*
- c. di delegare la Segreteria Organi istituzionali a realizzare le indicate attività di controllo interno con riguardo ai componenti gli Organismi della Sede nazionale;*
- d. di attribuire ampio e pieno mandato al Presidente e al Segretario Generale, in via disgiuntiva e fermo il necessario coordinamento, affinché svolgano ogni e più opportuna attività e compiano ogni e più opportuna azione, anche nei riguardi dei livelli territoriali di Acli, per la tempestiva ed efficace attuazione della presente delibera....omissis."*

Delibera di Presidenza nazionale del 11 Aprile 2019

Nella sessione di lavoro del 11 Aprile 2019 la Presidenza Nazionale delle ACLI ha deliberato:

- a. l'identificazione dei requisiti di onorabilità in capo agli amministratori, la cui assenza integri causa di indegnità sottoponibile alla misura disciplinare ex art. 53, comma 1, lett. c) dello Statuto;
- b. di dare mandato al Presidente e al Segretario generale di integrare la procedura di controllo interno sulle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, allo scopo di contemplare anche la verifica dei requisiti di onorabilità;
- c. di delegare il dipartimento Sviluppo associativo, in quanto tale, a realizzare le attività di controllo interno con riguardo ai componenti gli Organismi delle strutture territoriali;
- d. di delegare la Segreteria Organi istituzionali a realizzare le indicate attività di controllo interno con riguardo ai componenti gli Organismi della Sede nazionale.

4. Identificazione delle fattispecie di incompatibilità

Di seguito è illustrato il dettaglio delle funzioni, degli incarichi e, più in generale, delle situazioni che generano incompatibilità con i ruoli/servizi accedibili presso l'Ente.

Il quadro schematico di tali fattori è altresì riepilogato nelle tabelle A, B e C collocate nell'appendice 2 al presente Documento.

oooooooooooooooooooo

4.1 INCOMPATIBILITA' ESTERNE - Lo Statuto delle ACLI ravvisa nell'assunzione di una serie di mandati esterni le condizioni che danno luogo all'impossibilità di permanere in talune cariche in seno all'Ente (decadenza) o di accedervi (ineleggibilità/inconferibilità) (*ndr, nello Statuto si dispone solo sulla decadenza per accettazione di mandato in corso di esecuzione di carica interna – v. art. 47, decadenza – ma non di candidabilità ad incarichi interni da parte di soggetti attributari di mandati esterni da cui deriva incompatibilità; in sede di revisione dello statuto occorrerebbe precisare le conseguenze nel secondo caso: incandidabilità/inconferibilità assoluta oppure ineleggibilità/inconferibilità relativa, ossia sanabile con le dimissioni, entro certo tempo data, dal mandato esterno*)

Sono individuate, in particolare, le seguenti situazioni di incompatibilità, partitamente disposte per tipologia di incarico:

- a. **Incarico di Presidente nazionale, regionale o provinciale.** Il mandato non è sovrapponibile alle funzioni attribuite nell'ambito dei contesti istituzionali, politici e sindacali come di seguito dettagliate:

- i) ambito delle **Istituzioni di governo e rappresentanza**:
- responsabilità di Governo ad ogni livello;
 - mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali
 - mandato nelle Assemblee comunali dei capoluoghi di provincia o dei Comuni con popolazione che supera i 50.000 abitanti
- ii) ambito delle **formazioni politiche e dei partiti** che presentano liste alle elezioni o costituiscano gruppi parlamentari o consiliari:
- componente di Consigli e/o Comitati che operano allo stesso livello territoriale cui sarebbe preposto l'incarico dell'Ente, o a livello superiore;
 - componente di Direzioni o Organi esecutivi ad ogni livello;
- iii) ambito delle **formazioni sindacali**:
- componente della Segreteria confederale o delle Segreterie delle Unioni o Camere regionali o comprensoriali;
 - componente della Segreteria di federazione allo stesso livello territoriale cui sarebbe preposto quale incarico dell'Ente, o a livello superiore
- b. **Incarico di componente della Presidenza o della Direzione nazionale, della Presidenza regionale o della Presidenza provinciale.** Il mandato non è conciliabile con i seguenti incarichi nei contesti istituzionali, politici e sindacali:
- i) ambito delle **Istituzioni di governo e rappresentanza**:
- responsabilità di governo ad ogni livello, eccetto presso Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;
 - mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali
- ii) ambito delle **formazioni politiche e dei partiti** che presentano liste alle elezioni o costituiscano gruppi parlamentari o consiliari:
- componente di Consigli e/o Comitati che operano allo stesso livello territoriale cui sarebbe preposto l'incarico dell'Ente, o a livello superiore
 - componente di Direzioni o Organi esecutivi di livello nazionale, regionale o provinciale o presso Comuni capoluogo di provincia;

- componente di Direzioni o Organi esecutivi presso Comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 50.000 abitanti
- iii) ambito delle **formazioni sindacali**:
- componente di Segreteria confederale o delle Segreterie delle Unioni regionali o comprensoriali;
 - componente della Segreteria di federazione allo stesso livello territoriale cui sarebbe preposto quale incaricato dell'Ente.
- c. **Incarico di Consigliere nazionale, regionale o provinciale**. Il mandato è incompatibile con funzioni esecutive (di governo) presso formazioni partitiche, allorchè svolte al medesimo o a superiore livello territoriale (nazionale, regionale o provinciale) rispetto all'incarico prestato presso l'Ente.
- d. **Incarico di Presidente delle Strutture di Zona o di Base**. Il mandato non è conciliabile con i seguenti incarichi nei contesti istituzionali e politici:
- i) ambito delle **Istituzioni di governo e rappresentanza**:
 - responsabilità di governo ad ogni livello;
 - mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali o presso i Comuni capoluogo di provincia;
 - mandato nelle Assemblee rappresentative presso Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
 - ii) ambito delle **formazioni politiche e dei partiti** che presentano liste alle elezioni o costituiscano gruppi parlamentari o consiliari: incompatibilità del mandato interno con incarichi di componente presso Segreterie, Direzioni e Organi esecutivi in genere dei partiti, ad ogni livello.

.....

4.2 INCOMPATIBILITA' INTERNE – Lo Statuto delle ACLI individua tipologie di incarichi presso l'Ente non sovrapponibili con ulteriori funzioni interne, per finalità di salvaguardia del principio di imparzialità posto a governo dell'interesse di missione.

Secondo il già sperimentato criterio dei destinatari, le incompatibilità interne possono essere classificate in due gruppi: le incompatibilità rivolte alle cariche sociali; le incompatibilità generate da pregresso o sopravvenuto svolgimento di attività lavorativa in favore dell'Ente.

Incompatibilità interne per le cariche sociali. Si riferiscono alle seguenti cariche ed operano secondo le sotto riferite modalità:

- **Segretario Generale delle ACLI:** l'attributario di tale incarico non può assumere funzioni/mandati elettivi presso alcun livello associativo;
- **Coordinatore o Direttore dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale, nonché di ogni iniziativa promossa dalle ACLI:** l'incarico è incompatibile con quello di componente con voto deliberativo di Organi esecutivi presso Enti del Movimento aclista allo stesso livello territoriale
- **Presidente e Vicepresidente delle ACLI:** l'incarico non può essere ripetuto per più di due mandati e per un periodo temporale superiore agli otto anni (*ndr, la disposizione non precisa se il divieto è assoluto o opera solo sulla consecutività dei mandati: necessario provvedere in sede di revisione statutaria; verificare eventuali interpretazioni fornite sul punto da Garanti o Proviriri; se inesistenti, si suggerisce di propendere per interpretazione più favorevole ai destinatari, ossia limite relativo alla sola consecutività dei mandati: no terzo mandato consecutivo; necessario anche precisare se gli interessati sono i rappresentanti ad ogni livello associativo Acli*)
- **Presidente provinciale delle ACLI:** l'incarico è incompatibile con quello di componente della Presidenza nazionale e con il mandato di Presidente regionale.
- **Componente dei Collegi nazionali dei Garanti e dei Proviriri:** l'incarico non può essere assunto (ineleggibilità) da chi sia incorso in sanzioni disciplinari o sia componente di Organismi ad ogni livello associativo.

oooooooooooooooooooo

Incompatibilità interne per dipendenti e collaboratori. Lo Statuto delle ACLI ha regolato un'ampia articolazione delle incompatibilità tra incarichi che richiedano specifica attenzione nella cura degli scopi dell'Ente e lo svolgimento di attività che dispongono, viceversa, alla prossimità di interessi particolari coltivati in seno all'Ente medesimo. Di qui, la disciplina delle situazioni di inconciliabilità nascenti dallo svolgimento di attività di lavoro presso l'Ente o i soggetti da esso promossi, e gli incarichi e le funzioni giudicate, in tale ottica relazionale, di maggiore vulnerabilità.

- a. **Lavoratori dipendenti e parasubordinati¹⁴ delle ACLI, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale** (*ndr, non è chiaro se siano coinvolti anche i lavoratori delle associazioni specifiche né il rapporto tra*

¹⁴ Con il varo del d.lgs. n. 81/2015 (cosiddetto Jobs Act) il concetto di parasubordinazione è rimasto ancorato ad una previsione di estrazione strettamente fiscale. Sul piano operativo, per gli effetti che interessano in questa sede, si deve ritenere che il riferimento alla parasubordinazione qui mantenuto equivalga a coinvolgere, nel quadro dei rapporti interessati dalla situazione di incompatibilità, quelli di lavoro coordinati e continuativi, la cui natura civilistica ricade nel novero delle prestazioni di lavoro autonomo ex art. 409 c.p.c.

il comma 4 e il comma 5 dell'art. 48; elemento da revisionare in sede di modifiche statutarie). La loro presenza non può superare:

- la quota del 25% nei Consigli nazionali, regionali e provinciali (o percentuale inferiore, se così statuito nei regolamenti dei Consigli Regionali e Provinciali);
 - la quota del 50% dei componenti con diritto di voto presso le Presidenze nazionale, regionali e provinciali.
- b. **Lavoratori subordinati, parasubordinati ed autonomi presso i Servizi e le Imprese sociali delle ACLI e presso tutte le iniziative dalle ACLI promosse** (*ndr, manca una previsione analoga per i lavoratori autonomi delle ACLI e comunque manca, qui e altrove, l'incompatibilità tra attività di controllo – collegio sindacale e revisore legale dei conti – e funzioni di direzione; grave lacuna da colmare in sede di revisione dello statuto*). Tali figure sono incompatibili con l'assunzione di incarichi direttivi o amministrativi presso gli Enti committenti o datori di lavoro. Atteso l'ampio registro espressivo scelto dal normatore interno, si deve ritenere che in tale situazione di incompatibilità riversi anche la funzione del Revisore dei conti o del componente del Collegio dei Revisori dei conti, a tutela del principio di imparzialità e distacco che deve salvaguardarne la funzione nell'interesse dell'Ente vigilato.
- c. **Lavoratori distaccati dalla Presidenza nazionale delle ACLI presso i Servizi e le Imprese sociali delle ACLI e presso tutte le iniziative dalle ACLI promosse.** In analogia alla fattispecie precedente, lo svolgimento di attività lavorative con le modalità indicate genera incompatibilità con l'assunzione di incarichi direttivi o amministrativi presso gli Enti distaccatari.

5. Identificazione delle fattispecie di conflitto di interesse

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse, le attività di gestione dell'Ente – tipiche, connesse e strumentali – per le quali si determini una contrapposizione tra gli interessi dell'Ente e gli interessi dei soggetti apicali, anche derivanti da rapporti economici significativi (partecipazioni e rapporti di affari in genere).

E' considerato, in ogni caso, "interesse" qualsiasi vantaggio, diretto o indiretto, materiale o immateriale attinente la sfera professionale, commerciale, finanziaria o personale del soggetto apicale, che si ponga in oggettiva posizione di conflitto con l'interesse dell'Ente.

Conflitti degli amministratori e del Segretario generale o altra figura di direzione

I componenti degli Organi esecutivi si astengono nelle decisioni nelle quali versino, per conto proprio o di terzi, in situazione di conflitto di interesse, ove il loro voto sia determinante.

I componenti gli Organi esecutivi e le figure direzionali, tra cui il Segretario generale, devono astenersi dal compiere operazioni per le quali si trovino in posizione di conflitto di interesse, investendone l'Organo collegiale a mezzo adeguata attività di *disclosure* (informativa, chiara e trasparente). Possono procedere al compimento dell'operazione, ove da questo autorizzati con decisione motivata. Rimangono in ogni caso ferme le prerogative assicurate ai sensi dell'art. 2475-ter¹⁵ del codice civile, come richiamato dall'art. 27¹⁶ del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

I componenti gli Organi esecutivi e le figure direzionali rilasciano una dichiarazione conforme al facsimile allegato al presente documento (**APPENDICE 1, MOD. A**), recante i propri interessi nell'attività dell'Ente ed i propri rapporti con gli altri soggetti "rilevanti" coinvolti nella gestione dello stesso, da elencare nel riquadro "Soggetti rilevanti", all'interno del Mod. A sopra citato.

La dichiarazione è rinnovata con cadenza annuale. In ogni caso l'amministratore o la figura dirazionale assume l'onere di informare l'Ente circa eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

6. Identificazione dei requisiti di onorabilità

Gli amministratori e le figure apicali (Segretario generale e direttori) della Sede nazionale, così come il componente degli Organismi di Garanzia (Proviviri e Garanti) rilascia una dichiarazione conforme al fac – simile allegato al presente documento (**APPENDICE 1, MOD. B**), nella quale da atto:

- che non è stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, né condannato ad una pena per reato che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
- che nei propri confronti non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- che non è stato destinatario di misure interdittive, né ha subito condanne definitive per la commissione di reati contro la persona o il patrimonio.
- che non ha con le ACLI cause pendenti, sia civili che penali, ovvero non è indagato/a e/o imputato/a in procedimenti penali per reati nei quali le ACLI siano persona offesa e/o danneggiato dal reato, ovvero parte civile nel relativo giudizio

¹⁵ art. 2475-ter c.c. "I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione"

¹⁶ art. 27, d.lgs. 117/2017 "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile"

Le situazioni di cui sopra, ove presenti, sono sottoposte all'attenzione del collegio dei Probiviri quale causa di indegnità da valutare ai fini e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, lett. d) dello Statuto. Ove la situazione interessi un componente del Collegio dei Probiviri, egli si astiene dalla decisione, fermo restando che il suo eventuale voto non rileva ai fini della decisione.

7. Le attività di gestione in capo alla Segreteria Organi Istituzionali

In relazione alle attività di controllo interno da svolgere a cura della Segreteria Organi istituzionali, esse dovranno consistere:

- a. nell'acquisizione e nella catalogazione - per anagrafica di soggetto, Organo di riferimento e datazione - all'atto dell'insediamento e, successivamente, con cadenza annuale, delle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti degli Organismi della Presidenza nazionale, della Direzione nazionale, del Consiglio nazionale, del Collegio nazionale dei Garanti e del Collegio nazionale dei Probiviri, dei Revisori legali dei Conti, secondo i modelli di fac simile allegati all'Appendice 1 del presente Documento;
- b. nell'acquisizione e catalogazione - per Organo di riferimento, datazione - di copia dei verbali di accertamento dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità all'atto dell'insediamento in carica, accertamento da effettuarsi a cura degli Organi collegiali di appartenenza dei componenti insediati;
- c. nell'acquisizione e catalogazione delle dichiarazioni in materia di insussistenza di conflitti di interesse e di insussistenza di situazioni contrarie all'onorabilità;
- d. nell'attività di istruzione documentale di fascicolo aperto a seguito di segnalazione o accessione comunque realizzata, anche per iniziativa d'ufficio, ad informativa circa l'insorgenza di situazione di incompatibilità o la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse o di presenza di cause contrarie all'onorabilità a carico dei soggetti monitorati, consistente nella notifica all'interessato dell'attività di verifica in corso, nella sollecitazione di sua dichiarazione scritta volta a confermare o smentire la sussistenza della situazione che genera incompatibilità/conflitto o che è causa contraria ad onorabilità, nella diffida a rimuovere tempestivamente le cause generatrici dell'incompatibilità, nei casi in cui esse non generino decadenza immediata; nelle more l'Ufficio si adopererà per l'acquisizione - nel rispetto dei diritti dell'interessato e delle disposizioni di legge - di elementi documentali a suffragio dell'informativa, ove non già acceduti, provvedendo a catalogare il fascicolo per datazione, soggetto ed Organo competente, tipo di incompatibilità rilevata ai sensi dell'articolato statutario.

- e. nella verifica della conclusione del procedimento aperto in seguito a riscontro di situazione di incompatibilità allorché sia stata operata dall'interessato la rimozione tempestiva della causa relativa, sempreché essa non abbia dato luogo a decadenza immediata;
- f. nell'attività di segnalazione delle situazioni di incompatibilità o della causa contraria ad onorabilità ad istruzione completata, all'attenzione del Collegio dei Probiviri, sentito il Segretario generale (ove la segnalazione non riguardi incompatibilità a suo carico) e unitamente alla trasmissione del fascicolo, dando di tale attività notifica scritta all'interessato;
- g. nella verifica documentale dell'adozione di condotta conforme alla procedura di cui al precedente paragrafo 5 da parte dei soggetti (componenti di organismi esecutivi e figure apicali) per i quali si sia riscontrata la sussistenza di posizione in conflitto di interesse e nella segnalazione all'attenzione dell'Organo esecutivo interessato e altresì del Collegio dei Probiviri delle situazioni di non conformità, per l'eventuale adozione di misure afflittive
- h. nella acquisizione e catalogazione degli esiti delle decisioni del Collegio dei Probiviri in materia di riscontrate situazioni di incompatibilità o di cause contrarie all'onorabilità.

8. Le attività di gestione in capo al Dipartimento dello Sviluppo Associativo

In relazione alle attività di controllo interno da svolgere a cura del Dipartimento dello Sviluppo Associativo, esse dovranno consistere:

- a. nell'acquisizione e nella catalogazione - per anagrafica di soggetto, Ente territoriale, Organo di riferimento e datazione - all'atto dell'insediamento e, successivamente, con cadenza annuale, delle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti degli Organismi direttivi delle Strutture Regionali, Provinciali, Zonali e di Base, secondo i modelli di fac simile allegati all'Appendice 1 del presente Documento;
- b. nell'acquisizione e catalogazione - per Ente territoriale e datazione - dei regolamenti dei consigli regionali e provinciali, per la verifica delle disposizioni rilevanti ai fini dell'incompatibilità interna ex art. 48, commi 1 e 2;
- c. nell'acquisizione e catalogazione - per Ente territoriale, Organo di riferimento e datazione - di copia dei verbali di accertamento dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità all'atto dell'insediamento in carica, accertamento da effettuarsi a cura degli Organi collegiali di appartenenza dei componenti insediati;

- d. nell'acquisizione e catalogazione delle dichiarazioni in materia di insussistenza di conflitti di interesse e di insussistenza di situazioni contrarie all'onorabilità;
- e. nell'attività di istruzione documentale di fascicolo aperto a seguito di segnalazione o accessione comunque realizzata, anche per iniziativa d'ufficio, ad informativa circa l'insorgenza di situazione di incompatibilità o la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse o di presenza di cause contrarie all'onorabilità a carico dei soggetti monitorati, consistente nella notifica all'interessato dell'attività di verifica in corso, nella sollecitazione di sua dichiarazione scritta volta a confermare o smentire la sussistenza della situazione che genera incompatibilità/conflitto o che è causa contraria ad onorabilità, nella diffida a rimuovere tempestivamente le cause generatrici dell'incompatibilità, nei casi in cui esse non comportino decadenza immediata; nelle more l'Ufficio si adopererà per l'acquisizione – nel rispetto dei diritti dell'interessato e delle disposizioni di legge - di elementi documentali a suffragio dell'informativa, ove non già acceduti, provvedendo a catalogare il fascicolo per datazione, soggetto ed Organo competente, tipo di incompatibilità rilevata ai sensi dell'articolato statutario.
- f. nella verifica della conclusione del procedimento aperto in seguito a riscontro di situazione di incompatibilità allorché sia stata operata dall'interessato la rimozione tempestiva della causa relativa, sempreché essa non abbia dato luogo a decadenza immediata;
- g. nell'attività di segnalazione delle situazioni di incompatibilità o della causa contraria ad onorabilità, ad istruzione completata, all'attenzione del Collegio dei Probiviri, sentito il Segretario generale (ove la segnalazione non riguardi incompatibilità a suo carico) e unitamente alla trasmissione del fascicolo, dando di tale attività notifica scritta all'interessato;
- h. nella verifica documentale dell'adozione di condotta conforme alla procedura di cui al precedente paragrafo 5 da parte dei soggetti (componenti di organismi esecutivi e figure apicali) per i quali si sia riscontrata la sussistenza di posizione in conflitto di interesse e nella segnalazione all'attenzione dell'Organo esecutivo interessato e altresì del Collegio dei Probiviri delle situazioni di non conformità, per l'eventuale adozione di misure afflittive
- i. nella acquisizione e catalogazione degli esiti delle decisioni del Collegio dei Probiviri in materia di riscontrate situazioni di incompatibilità o di cause contrarie all'onorabilità.

APPENDICE 1 Mod. A - Conflitto di interessi degli Amministratori e delle figure apicali

Il sottoscritto, in qualità di componente ...omissis... esaminato il Documento per la gestione delle situazioni di incompatibilità delle ACLI, nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali dell'Ente astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con le ACLI.

Il sottoscritto, consapevole che comportamenti non conformi possono generare danni per l'ente e rivalse nei propri confronti, dichiara quanto segue:

- Potenziali Conflitti di interesse

[] dichiara di non avere alcun rapporto di subordinazione/relazione professionale rilevante con gli *outsourcer* di ACLI e con i *soggetti rilevanti* indicati a margine della presente ;

ovvero

[] di avere il seguente rapporto di subordinazione/relazione professionale rilevante con gli *outsourcer* di ACLI e con i *soggetti rilevanti* indicati a margine della presente.

Il sottoscritto assume l'onere di informare l'Ente di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È, inoltre, consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, le ACLI potranno attivarsi per risarcimento dei danni subiti.

Luogo, data

Firma

Soggetti rilevanti

Ente/Società (<i>ndr, soggetti Rete e Movimento aclista</i>)	Descrizione tipo di relazione

APPENDICE 1 – Mod. B - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (*incompatibilità e onorabilità*)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(effettuata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____ Prov. _____ il _____ e residente in _____,

Via _____ n. __, C.F. _____

- i. consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle norme speciali in materia;
- ii. visti gli artt. 43,44,45,46,48,50 dello statuto;
- iii. viste le delibere della Presidenza nazionale del 5 settembre 2017 e del 4 Aprile 2019;
- iv. vista la delibera del Consiglio nazionale del 12 Aprile 2019
- v. (visti i regolamenti sul funzionamento degli organismi sociali e sul tesseramento;
- vi. in relazione all'assunzione della carica di **COMPONENTE del COMITATO NAZIONALE/COMPONENTE di PRESIDENZA/ COMPONENTE del COLLEGIO DEI PROBIVIRI** delle ACLI (Associazioni Cristiane lavoratori italiani)

DICHIARA

(I) in relazione ai requisiti soggettivi connessi alla qualifica di socio:

di essere associato ACLI per l'anno in corso, n. tessera _____, iscrizione/rinnovo in data _____;

(II) in relazione alle cause di incompatibilità esterna relative alle cariche sociali:

- a. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 43 dello statuto¹⁷ (*se Presidente nazionale, regionale o provinciale*)
- b. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 44 dello statuto¹⁸ (*se componente di: Presidenza o Direzione nazionale; Presidenza regionale o provinciale*)
- c. di non ricoprire incarichi esecutivi di partito presso livelli territoriali pari o superiori (*se Consigliere nazionale, regionale, provinciale*)¹⁹ ;
- d. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 46 dello Statuto²⁰ comma 2, lett. f)ⁱ (*se Presidente di strutture di Zona o di Base*);

¹⁷ (art. 43) "Il Presidente Nazionale ed i Presidenti Provinciali e Regionali sono incompatibili:

a) nell'ambito istituzionale:

- con responsabilità di governo a tutti i livelli;

- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali e dei Comuni delle città con più di 50.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia;

b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:

- ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;

- alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;

c) nell'ambito sindacale con responsabilità:

- nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali;

- nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore"

¹⁸ (art. 44) "I componenti la Presidenza Nazionale, la Direzione Nazionale e le Presidenze Regionali e Provinciali sono incompatibili:

a) nell'ambito istituzionale:

- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali e regionali;

- con responsabilità di governo a tutti i livelli fatta eccezione per i Comuni con meno di 15.000 abitanti;

b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza:

- ai Consigli ed ai Comitati allo stesso livello territoriale o superiore;

- alle Direzioni e agli organi esecutivi nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 50.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia;

c) nell'ambito sindacale con responsabilità:

- nella Segreteria confederale ed in quelle delle Unioni Regionali e comprensoriali;

- nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello.

¹⁹ art. 45, statuto

²⁰ I Presidenti di zona e delle Strutture di base sono incompatibili:

b) nell'ambito istituzionale:

(III) in relazione alle cause di incompatibilità interna relative alle cariche sociali:

- a. di non ricoprire incarichi elettivi presso le Acli, ad ogni livello (*se Segretario generale*)²¹
- b. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art.48, comma 7, dello Statuto²² (*se coordinatore o direttore di Servizi o imprese sociali o di altre iniziative promosse dalle ACLI*)
- c. di non rivestire alcuna carica presso gli Organi delle strutture di base, provinciali, regionali e nazionali e non aver subito sanzioni disciplinari²³ (*se componente del Collegio dei Probiviri o dei Garanti*)

(IV) in relazione alle cause di incompatibilità interna relative a rapporti di lavoro

- a. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 48, commi 1, 2, 5 dello Statuto²⁴
 - b. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 48, comm8, dello Statuto²⁵
- **in relazione ai requisiti di onorabilità:**
- che non è stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, né condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
 - che nei propri confronti non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 67 commi 3, 4, 5 e 8 e all'art. 68 comma 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - che non è stato destinatario di misure interdittive, né ha subito condanne definitive per la commissione di reati contro la persona o il patrimonio.
 - che non ha con le ACLI cause pendenti, sia civili che penali, ovvero non è indagato/a e/o imputato/a in procedimenti penali per reati nei quali le ACLI siano persona offesa e/o danneggiato dal reato, ovvero parte civile nel relativo giudizio

- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali e provinciali e dei Comuni con più di 50.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia;

- con responsabilità di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;

c) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con responsabilità nelle Segreterie, nelle Direzioni e negli organi esecutivi a tutti i livelli.

²¹ Art. 48, comma 6, statuto

²² I coordinatori e i direttori dei Servizi Sociali e delle Imprese a finalità sociale e di ogni altra iniziativa promossa dalle ACLI, non devono far parte con voto deliberativo degli organi esecutivi del Movimento al livello in cui essi esercitano tali incarichi.

²³ art. 50, comma 1, lett. a), statuto

²⁴ (*art.48, commi 1,2,5*) I dipendenti delle Strutture delle ACLI e dei Servizi sociali e delle Imprese a finalità sociale, nonché quelli delle realtà associative e di ogni altra iniziativa da esse promossa ai vari livelli territoriali di cui all'art. 7, non devono superare il 25% dei Consiglieri provinciali, regionali e

nazionali eletti dai Congressi; i dipendenti eventualmente eletti in soprannumero devono optare, prima della convocazione del primo consiglio provinciale, regionale o nazionale, dandone comunicazione scritta alla Presidenza provinciale, regionale o nazionale. I Consigli Regionali e Provinciali, ai propri livelli, regolamentano la materia in base alle rispettive esigenze, anche diminuendo la percentuale sopraindicata, che resta comunque il limite massimo.... I dipendenti delle ACLI e delle attività da esse promosse non devono superare il 50% dei membri delle Presidenze Provinciali, Regionali e Nazionale con diritto di voto

²⁵ (*art. 48, comma 8*) Coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza professionale con i Servizi sociali e Imprese a finalità sociale delle ACLI e con tutte le iniziative da esse promosse, ovvero che sono ivi distaccati dalla Presidenza delle ACLI, non devono essere nominati o designati a far parte degli organi direttivi o di amministrazione con i quali vige tale rapporto

Si allega:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- informativa – consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a e siglata in tutte le sue pagine, unitamente all'impegno di rinnovare analoga dichiarazione cn cadenza annuale

In fede, li _____

Firma _____

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta delle ACLI, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni effettuate.
Si impegna, inoltre, a comunicare alla Presidenza delle ACLI e all'Organismo di appartenenza il venir meno dei requisiti e/o la sopravvenienza delle situazioni impeditive sopra indicate.

Firma _____

APPENDICE 2 – TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'

TAB. A - TABELLA DELLE INCOMPATIBILITA' ESTERNE

	PRESIDENTI (Nazionale, Regionale, Provinciale)	COMPONENTI (Presidenza e Direzione nazionale, Presidenza regionale, Presidenza provinciale)	CONSIGLIERI (nazionali, regionali, provinciali)	PRESIDENTI (strutture di Zona e di Base)
DESCRIZIONE/TIPO DI INCOMPATIBILITA'	ISTITUZIONI: - Responsabilità di governo - Mandato nelle Assemblee nazionali, regionali, europee; - Mandato nelle Assemblee comunali dei capoluoghi di provincia o dei Comuni > 50.000 abitanti	ISTITUZIONI: - Responsabilità di governo, eccetto presso Comuni < 15.000 abitanti - Mandato nelle Assemblee nazionali, regionali, europee	PARTITI: - Incarichi esecutivi di partito presso livelli territoriali pari o superiori	ISTITUZIONI: - Responsabilità di governo - Mandato nelle Assemblee nazionali, regionali, europee; - Mandato nelle Assemblee comunali dei capoluoghi di provincia o dei Comuni > 50.000 abitanti
	PARTITI/FORMAZIONI POLITICHE: - Consigli e Comitati di pari livello o superiore; - Direzioni/Organi esecutivi	PARTITI/FORMAZIONI POLITICHE: - Consigli e Comitati di pari livello o superiore; - Direzioni/Organi esecutivi, eccetto Comuni con <50.000 abitanti (se non capoluoghi di provincia)		PARTITI/FORMAZIONI POLITICHE: - Direzioni/Segreterie e Organi esecutivi in genere
	SINDACATI: - Segreteria Confederale/Unioni o Camere regionali/comrensoriali; - Segreteria di Federazione di pari livello o superiore	SINDACATI: - Segreteria Confederale/Unioni regionali/comrensoriali; - Segreteria di Federazione di pari livello		
NORMA STATUTARIA	Art. 43	Art. 44	Art. 45	Art. 46

TAB. B - TABELLA DELLE INCOMPATIBILITA' INTERNE - CARICHE SOCIALI

	SEGRETARIO GENERALE DELLE ACLI	COORDINATORI E DIRETTORI	PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE ACLI	PRESIDENTE STRUTTURA BASE	PRESIDENTI PROVINCIALI	GARANTI NAZIONALI E PROVVISORI
DESCRIZIONE/TIPO DI INCOMPATIBILITA'	Incarichi ELETTIVI ad ogni livello	Componente di organo esecutivo con diritto di voto, se di analogo livello territoriale	Incarico superiore ai due mandati, salvo differimento per scadenza congressuale	Incarico superiore ai due mandati, salvo consenso del Consiglio provinciale	- Incarico elettivo nella Presidenza Nazionale - Incarico di Presidente Regionale	- Componenti Organi delle strutture nazionali, regionali, provinciali, di base - Subiezione a sanzioni disciplinari
NORMA STATUTARIA	Art. 48, c.6	Art. 48, c.7	Art. 48, c.9	Art. 48, c. 10	Art. 48, c. 11-12	Art. 50, c. 1, lett. a)

TAB. C - TABELLA DELLE INCOMPATIBILITA' INTERNE - LAVORATORI E COLLABORATORI

	LAVORATORI DIPENDENTI E PARASUBORDINATI	LAVORATORI SUBORDINATI, PARASUBORDINATI E AUTONOMI c/o Servizi e Imprese sociali Acli e c/o attività promosse da ACLI	LAVORATORI DISTACCATI DALLA PRESIDENZA ACLI c/o Servizi e Imprese sociali Acli
DESCRIZIONE/TIPO DI INCOMPATIBILITA'	CONSIGLI: - Presenza non superiore al 25% - I Consigli regionali e provinciali possono stabilire quota inferiore al 25%	ORGANI ESECUTIVI E DIRETTIVI: - Incarichi di amministrazione presso gli enti committenti/datori di lavoro	ORGANI ESECUTIVI E DIRETTIVI: - Incarichi presso gli enti distaccatari
	PRESIDENZE: - Presenza non superiore al 50%		
NORMA STATUTARIA	Art. 48, c. 1, 2, 5	Art. 48, c. 8	Art. 48, c. 8